



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7595

Seduta del 15/12/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vicepresidente*
GUIDO BERTOLASO
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

2021IT16RFP010 – ISTITUZIONE DELLA MISURA "INVESTIMENTI" A VALERE SULLE AZIONI 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI", 2.1.3 "SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE" E 1.3.1 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI LOMBARDE E DELL'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CATTANEO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

I Dirigenti Maria Carla Ambrosini

Milena Bianchi

Gessyca Golia

L'atto si compone di 88 pagine

di cui 46 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64;
- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;

- la Comunicazione dell'Assessore Guidesi alla Giunta nella seduta del 11 luglio 2022 avente ad oggetto “Quadro previsionale degli strumenti finanziari e delle iniziative per la competitività delle imprese a valere sul PR FESR 2021-2027”, che in vista dell'approvazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia individua le prime iniziative in attivazione per consolidare il rilancio e la crescita del nostro sistema economico e produttivo;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente” l'Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e le Azioni:
 - 1.3.1 “Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri”, la quale intende favorire l'attrazione di investimenti sul territorio regionale anche per favorire il reshoring e il nearshoring delle imprese di tutti i settori a partire dal manifatturiero e dei servizi in raccordo con le politiche di valorizzazione delle aree esistenti e attrarre capitale umano qualificato;
 - 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;
- nell'ambito dell'Asse 2 “Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, obiettivo specifico 2.1 “Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”, l'azione 2.1.3. “Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese” che prevede, interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

VISTO l'articolo 4 comma 8 della richiamata legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che stabilisce quanto segue:

- *“La dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021- 2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta”;*

STABILITO:

- di incrementare il “Fondo investimenti imprese” con il presente provvedimento di complessivi 95.000.000 di euro così suddivisi:
 - Euro 65.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 2.1.3. “Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese” del PR FESR 2021-2027, comprensivi dei costi di gestione;
 - Euro 30.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 1.3.1 “Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri”, comprensivi dei costi di gestione;
- di destinare euro 115.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI”, comprensivi dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

operazioni;

- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776, ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 - "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" - Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" e Azione 1.3.1 "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri";
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776 e aggiornato nella sua composizione con decreto 24 novembre 2022, n. 17015, ha chiuso in data 13 dicembre 2022 come da protocollo A1.2022.1004265 la procedura scritta avviata sensi dell'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza il 29 novembre 2022 per l'approvazione di ulteriori criteri di selezione tra cui quelli dell'Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR) - Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese";

DATO ATTO che:

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per l'attivazione di strumenti finanziari sulle azioni 1.3.1, 1.3.3 e 2.1.3 è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 12 dicembre 2022 da Finlombarda S.p.A. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2022.0028810 del 13 dicembre 2022 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo O1.2022.0029215 del 13 dicembre 2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 *final* del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella la Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare la Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 che, tra l'altro, ha introdotto la misura 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" relativa agli incentivi diretti per investimenti privati da concedere entro il 31 dicembre 2022;
- la Decisione della Commissione C(2022) 6498 *final* del 13 settembre 2022 relativa al caso SA.103540 che ha autorizzato il regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974 che ha adottato il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia covid 19, SA.103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al regime di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- la Comunicazione della Commissione 2022/C 423/04 del 7 novembre 2022 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" che ha prorogato la sezione 3.13 fino al 31 dicembre 2023;

DATO ATTO che per il regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui all'Aiuto SA.103540:

- è stata richiesta alla Commissione Europea la proroga al 31 dicembre 2023 come da aiuto SA.105115 che è ad oggi in fase di valutazione e su cui si resta in attesa della relativa Decisione;
- la proroga non trova applicazione prima della conclusione dell'iter di notifica da parte di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 108 TFUE e le concessioni avverranno solo ad esito favorevole della procedura di comunicazione di cui all'art. 108 TFUE;

CONSIDERATO che:

- gli effetti negativi per l'economia derivanti dalle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina in relazione all'aumento dei prezzi di materie prime, energia,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

elettricità, gas, semilavorati e all'impatto delle limitazioni a importazioni ed esportazioni verso i Paesi coinvolti nel conflitto in corso e colpiti dalle sanzioni, stanno rallentando la ripresa delle imprese già danneggiate dalla pandemia da Covid e, pertanto, diminuisce la propensione agli investimenti e, nel contempo, aumenta l'esposizione delle stesse nei confronti del sistema creditizio con maggiori difficoltà di accesso al credito;

- i dati del centro studi Assolombarda riportano esposizioni maggiori negli ambiti economici di punta dell'export lombardo: meccanica (2,7% l'incidenza del mercato russo sul totale vendite settoriali regionali), moda (2,4%) e chimica (2,1%) e significative conseguenze per tutti i settori sul fronte delle forniture, sia in termini di disponibilità (rallentano i tempi degli approvvigionamenti) sia per il nuovo shock impresso ai prezzi medi delle materie prime, già fortemente sollecitati dai rincari nel corso della ripresa post pandemia;
- i dati del centro Studio Sintesi che collabora con CNA Lombardia sottolineano come un prezzo dell'energia elettrica di 250euro/MWH, mantenuto su tutto il 2022, causa sulle imprese maggiori costi per oltre 15 miliardi di euro rispetto al 2019 (+180%); stesso discorso per il gas che al prezzo di 100euro/MWH comporta maggiori costi per quasi 5,8 miliardi di euro rispetto al 2019 (+280%);
- gli effetti negativi della congiuntura attuale rallentano ulteriormente la competitività delle aree individuate nelle mappatura degli Aiuti a finalità regionale di cui alla richiamata Decisione C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N);

RITENUTO di:

- agevolare l'attivazione di investimenti delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione (MidCap) per favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali;
- favorire l'attivazione di investimenti delle imprese (PMI e grandi) dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi per facilitare la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- agevolare l'attrazione di nuovi investimenti in Lombardia ed il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione (MidCap) correlati all'avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all'ampliamento di uno stabilimento già operativo;
- attivare tre linee: una dedicata allo sviluppo aziendale, una dedicata agli investimenti green e una dedicata all'attrazione degli investimenti;
- prevedere su tutte e tre le linee l'applicazione del regime di aiuti per le imprese ubicate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale per le imprese ubicate in aree ex art. 107.3.c del TFUE (di cui all'Aiuto SA.101134/2021/N);
- strutturare l'agevolazione su tutte le linee con una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dagli intermediari finanziari e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti e un contributo a fondo perduto in conto capitale sull'investimento;

VISTI:

- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- la DGR 14 novembre 2022, n. XI/7345 che ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027;

DATO ATTO che gli intermediari finanziari saranno selezionati attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria secondo le modalità stabilite dalla richiamata DGR 14 novembre 2022, n. XI/7345;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
- l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) escluso paragrafo 5 e lettera c) e del paragrafo 2;
- l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il regime regionale per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974, prorogato con Aiuto SA. 105115;

VALUTATO di inquadrare l'agevolazione sulla misura investimenti sulle diverse linee nei seguenti regimi di aiuto:

- per Linea Sviluppo aziendale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in alternativa, a scelta del beneficiario nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ovvero nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 14 e 17 della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Commissione del 17 giugno 2014;

- per la linea green di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 entro il termine di validità del regime e dell'Aiuto e successivamente in alternativa, a scelta del beneficiario nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ovvero nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 14 e 17 della Commissione del 17 giugno 2014;
- per la linea attrazione investimenti di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 entro il termine di validità del regime e dell'Aiuto e successivamente in alternativa, a scelta del beneficiario nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ovvero nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 14, 17 e 18 della Commissione del 17 giugno 2014;

STABILITO che sulla Linea Sviluppo aziendale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'agevolazione è concessa come segue:

- per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione),



Regione Lombardia

LA GIUNTA

art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;

- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) “Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)”, ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

STABILITO che sulla linea green di cui all'Allegato B e sulla linea attrazione investimenti di cui all'Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'agevolazione è concessa nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 “Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile” della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020 entro il termine di validità del regime e dell'Aiuto;

DATO ATTO che sul Regime SA.103540 in fase di proroga (caso SA.105115):

- l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:
 - i) l'1% del bilancio totale disponibile per il regime (ossia 3,8 milioni per impresa) e
 - ii) i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;
- gli aiuti concessi nella sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20 del quadro temporaneo; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 *final* adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti;

- l'aiuto relativo alla quota di garanzia, determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia gratuita concessa; per le informazioni pertinenti l'aiuto è inserito, per ciascun beneficiario, anche al valore nominale dello strumento sottostante;

STABILITO che decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto, le agevolazioni saranno concesse sulla linea green di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- esclusivamente alle PMI in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;

- qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo del Regolamento GBER;

STABILITO che decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto, le agevolazioni saranno concesse sulla linea attrazione investimenti di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come segue:

- per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), dell'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) e nel rispetto dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;

- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) “Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)”, ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo del Regolamento GBER e per le spese di consulenza in alternativa in regime de minimis o nell'art. 18 del reg. GBER per le PMI e in regime de minimis per le MidCap;

DATO ATTO che per tutte le linee a seconda del regime di aiuto utilizzato:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);

STABILITO che:

- per tutte le linee in relazione alla quota di garanzia eventualmente concessa in regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013) l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL attraverso il metodo di cui alla decisione N.182/2010, prorogata nel 2013 da parte della Commissione;
- per la linea Sviluppo aziendale e la linea green l'impresa beneficiaria per ottenere le agevolazioni deve:
 - avere sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;
 - trovarsi nelle condizioni e avere i requisiti per poter ricevere sia il contributo a fondo perduto che la garanzia;
- per la linea Attrazione investimenti l'impresa beneficiaria deve avere già una sede operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) ovvero deve impegnarsi ad aprirne una entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese;

STABILITO che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- saranno trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- verrà attuata ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dell'avviso, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale e successiva comunicazione in SANI2;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che:

- Finlombarda S.p.A. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'“*in-house providing*”, concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dall'Assemblea straordinaria il 22 dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti ma garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda S.p.A. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda S.p.A. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n° 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda S.p.A. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTO l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

successivo all'asestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione – Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 – Piano di studi e ricerche 2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti – Integrazione degli allegati 1 e 2 alla D.G.R. 5440/2021”;
- la D.G.R. 2 agosto 2022, n. XI/6865 “Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati con D.G.R. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 di cui alla D.G.R. XI/6215 /2022, a seguito della LCR n. 118 del 27 luglio 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali", che ha integrato nel prospetto di raccordo 2022-2024 di Finlombarda una nuova attività di Assistenza Tecnica legata all'avvio del PR FESR 2021-2027;
- il d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 che ha approvato, in attuazione della DGR XI/6865/2022, l'offerta tecnica ed economica per l'attività di assistenza tecnica finalizzata all'avvio di misure a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027, trasmessa da Finlombarda con nota Prot. O1.2022.00021349 del 20 settembre 2022;
- la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. XI/7235 “Approvazione della proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione 2023-2025” e del relativo documento tecnico di accompagnamento”;

DATO ATTO che:

- le attività propedeutiche all'avvio delle misure oggetto del presente provvedimento rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al richiamato d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le attività di assistenza tecnica successive al 2022 saranno inserite nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2023-2025 di Finlombarda S.p.A. che sarà approvato dalla Giunta conseguentemente all'approvazione del PDL del bilancio di previsione 2023-2025 di cui alla D.G.R. 28 ottobre 2022, n. XI/7235;

STABILITO che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà dopo l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione contenente il Prospetto di raccordo 2023-2025 di Finlombarda S.p.A a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, appositi Accordi di Finanziamento, che comprendano tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate negli Accordi di Finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero ex Regolamento (UE) 651/2014, ovvero ex regime quadro regionale 3.13, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto assumendo gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

RITENUTO di approvare i criteri della misura "INVESTIMENTI" a valere sulle azioni 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI", 2.1.3 "SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE" E 1.3.1 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI LOMBARDE E DELL'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 e suddivisa nelle seguenti linee:

- Linea Sviluppo Aziendale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con dotazione finanziaria di 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del "Fondo investimenti imprese" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle commissioni di gestione del fondo e suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto e con una quota complessiva di IVA di 990.000,00 euro, che trovano copertura a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate:

INVESTIMENTI - LINEA SVILUPPO AZIENDALE						
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO
14.01.203.15597 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	9.295.183,98	3.870.000,00	5.490.000,00	1.234.816,02	19.890.000,00
14.01.203.15598 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	20.655.964,40	8.600.000,00	12.200.000,00	2.744.035,60	44.200.000,00
14.01.203.15599 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	21.688.762,62	9.030.000,00	12.810.000,00	2.881.237,38	46.410.000,00
14.01.103.15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	54.000,00	72.000,00	72.000,00	612.000,00	810.000,00
14.01.103.15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	120.000,00	160.000,00	160.000,00	1.360.000,00	1.800.000,00
14.01.103.15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	126.000,00	168.000,00	168.000,00	1.428.000,00	1.890.000,00
TOTALE PER ANNUALITA'		51.939.911,00	21.900.000,00	30.900.000,00	10.260.089,00	115.000.000,00
1.12.110.10995	IVA STRUMENTI FINANZIARI POR FESR	66.000,00	88.000,00	88.000,00	748.000	990.000



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Linea Green di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con dotazione finanziaria di 65.000.000,00, a valere sull'incremento di dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui al presente provvedimento, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto e con una quota complessiva di IVA di 572.000,00 euro, che trovano copertura a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate:

INVESTIMENTI – LINEA GREEN						
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO
14.01.203.15597 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	4.500.000,00	2.358.000,00	3.456.000,00	918.000,00	11.232.000,00
14.01.203.15598 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	10.000.000,00	5.240.000,00	7.680.000,00	2.040.000,00	24.960.000,00
14.01.203.15599 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	10.500.000,00	5.502.000,00	8.064.000,00	2.142.000,00	26.208.000,00
14.01.103.15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	180.000,00	144.000,00	144.000,00	-	468.000,00
14.01.103.15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	400.000,00	320.000,00	320.000,00	-	1.040.000,00
14.01.103.15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	420.000,00	336.000,00	336.000,00	-	1.092.000,00
TOTALE PER ANNUALITA'		26.000.000,00	13.900.000,00	20.000.000,00	5.100.000,00	65.000.000,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1.12.110. 10995	IVA STRUMENTI FINANZIARI POR FESR	220.000,00	176.000,00	176.000,00	-	572.000,00
--------------------	---	------------	------------	------------	---	-------------------

- Linea Attrattività di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con dotazione finanziaria di 30.000.000,00, a valere sull'incremento di dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui al presente provvedimento, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 16 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 14 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto e con una quota complessiva di IVA di 264.000 euro, che trovano copertura a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate:

INVESTIMENTI – LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI						
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO
14.01.203. 15597 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	5.184.000,00
14.01.203. 15598 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	11.520.000,00
14.01.203. 15599 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	3.024.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	12.096.000,00
14.01.103. 15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
14.01.103. 15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
14.01.103.	PR FESR 2021-2027 -	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

15593	QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
TOTALE PER ANNUALITA'		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
1.12.110. 10995	IVA STRUMENTI FINANZIARI POR FESR	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	264.000,00

VISTI:

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:
 - al paragrafo 2 che *“Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità”*;
 - al paragrafo 3 che *“Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale”*;
- l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:
 - al paragrafo 1 che *“le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

principio della sana gestione finanziaria”;

- al paragrafo 2 che *“gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno”;*
- l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali;

DATO ATTO che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura e delle singole linee è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", che si è espresso favorevolmente nella seduta del 6 dicembre 2022;

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 13 dicembre 2022;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota protocollo R1.2022.0162152;

ATTESO che la linea Sviluppo Aziendale è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione della seduta di insediamento del 29 settembre 2022 del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 e le linee Green e Attrattività sono state presentate al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione della seduta del Tavolo Competitività del 6 dicembre 2022;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi e alle responsabilità di cui agli articoli 7.3 e 7.4 del regime quadro regionale 3.13 di cui alla richiamata D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 per le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

concessioni;

- il soggetto Gestore assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in caso di rideterminazione delle agevolazioni;

RITENUTO di demandare:

- ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
 - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, degli Avvisi attuativi dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - i necessari atti contabili e amministrativi;
- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione degli Accordi di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di approvare i criteri della misura "INVESTIMENTI" a valere sulle azioni 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI", 2.1.3 "SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE" E 1.3.1 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI LOMBARDE E DELL'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 e suddivisa nelle seguenti linee:
 - Linea Sviluppo Aziendale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con dotazione finanziaria di 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del "Fondo investimenti imprese" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto;
 - Linea Green di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con dotazione finanziaria di 65.000.000,00, a valere sull'incremento di dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui al presente provvedimento, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto e con una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
 - Linea Attrattività di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con dotazione finanziaria di 30.000.000,00, a valere sull'incremento di dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui al presente provvedimento, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 16 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 14 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto e con una quota complessiva di IVA di 264.000 euro;
2. di incrementare il "Fondo investimenti imprese" con il presente provvedimento di complessivi 95.000.000,00 di euro così suddivisi:
 - Euro 65.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" del PR FESR 2021-2027, comprensivi dei costi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di gestione;

- Euro 30.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 1.3.1 "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri", comprensivi dei costi di gestione;

3. di individuare Finlombarda S.p.A. soggetto Gestore del Fondo e delle tre linee di cui al punto 1 conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
4. di dare atto che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, appositi Accordi di Finanziamento, che comprendano tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
5. di stabilire che la dotazione finanziaria della linea Sviluppo Aziendale pari ad euro 115.000.000,00 oltre IVA per complessivi 990.000,00 euro, trova copertura sul bilancio pluriennale 2023- 2026 sui capitoli e sulle annualità di seguito indicati:

INVESTIMENTI – LINEA SVILUPPO AZIENDALE						
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO
14.01.203. 15597 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	9.295.183,98	3.870.000,00	5.490.000,00	1.234.816,02	19.890.000,00
14.01.203. 15598 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	20.655.964,40	8.600.000,00	12.200.000,00	2.744.035,60	44.200.000,00
14.01.203. 15599	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO -	21.688.762,62	9.030.000,00	12.810.000,00	2.881.237,38	46.410.000,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(STATO 42%)	COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE					
14.01.103. 15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.000,00	72.000,00	72.000,00	612.000,00	810.000,00
14.01.103. 15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	120.000,00	160.000,00	160.000,00	1.360.000,00	1.800.000,00
14.01.103. 15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	126.000,00	168.000,00	168.000,00	1.428.000,00	1.890.000,00
TOTALE PER ANNUALITA'		51.939.911,00	21.900.000,00	30.900.000,00	10.260.089,00	115.000.000,00
1.12.110.1099 5	IVA STRUMENTI FINANZIARI POR FESR	66.000,00	88.000,00	88.000,00	748.000,00	990.000,00

6. di stabilire che la dotazione finanziaria della linea Green pari ad euro 65.000.000,00, oltre IVA per complessivi 572.000,00 euro, trova copertura sul bilancio pluriennale 2023- 2026 sui capitoli e sulle annualità di seguito indicati:

INVESTIMENTI – LINEA GREEN						
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO
14.01.203.155 97 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	4.500.000,00	2.358.000,00	3.456.000,00	918.000,00	11.232.000,00
14.01.203.155 98 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	10.000.000,00	5.240.000,00	7.680.000,00	2.040.000,00	24.960.000,00
14.01.203.155 99	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO -	10.500.000,00	5.502.000,00	8.064.000,00	2.142.000,00	26.208.000,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(STATO 42%)	COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE					
14.01.103. 15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	180.000,00	144.000,00	144.000,00	-	468.000,00
14.01.103. 15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	400.000,00	320.000,00	320.000,00	-	1.040.000,00
14.01.103. 15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	420.000,00	336.000,00	336.000,00	-	1.092.000,00
TOTALE PER ANNUALITA'		26.000.000,00	13.900.000,00	20.000.000,00	5.100.000,00	65.000.000,00
1.12.110. 10995	IVA STRUMENTI FINANZIARI POR FESR	220.000,00	176.000,00	176.000,00		572.000,00

7. di stabilire che la dotazione finanziaria della linea Attrazione investimenti pari ad euro 30.000.000,00, oltre IVA per complessivi 264.000,00 euro, trova copertura sul bilancio pluriennale 2023- 2026 sui capitoli e sulle annualità di seguito indicati:

INVESTIMENTI – LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI						
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO
14.01.203. 15597 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	5.184.000,00
14.01.203. 15598 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	11.520.000,00
14.01.203. 15599	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO -	3.024.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	12.096.000,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(UE 42%)	COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE					
14.01.103. 15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
14.01.103. 15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
14.01.103. 15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00
TOTALE PER ANNUALITA'		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
1.12.110. 10995	IVA STRUMENTI FINANZIARI POR FESR	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	264.000,00

8. di dare atto che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura e delle singole linee è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

9. di stabilire che sulla Linea Sviluppo aziendale di cui all'Allegato A, parte



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'agevolazione è concessa come segue:

- per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;
- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) "Modifica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)", ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER.

10. Di stabilire che sulla linea green di cui all'Allegato B e sulla linea attrazione investimenti di cui all'Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'agevolazione è concessa nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020 entro il termine di validità del regime e dell'Aiuto;

11. di dare atto che per il regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui all'Aiuto SA.103540:
 - è stata richiesta alla Commissione Europea la proroga al 31 dicembre 2023 come da aiuto SA.105115 che è ad oggi in fase di valutazione e su cui si resta in attesa della relativa Decisione;
 - la proroga non trova applicazione prima della conclusione dell'iter di notifica da parte di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 108 TFUE e le concessioni avverranno solo ad esito favorevole della procedura di comunicazione di cui all'art. 108 TFUE;

12. di stabilire che decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* - del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto, le agevolazioni saranno concesse sulla linea green di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provvedimento:

- esclusivamente alle PMI in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo del Regolamento GBER;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

13. di stabilire che decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto, le agevolazioni saranno concesse sulla linea attrazione investimenti di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come segue:

- per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), dell'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) “Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)”, ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo del Regolamento GBER e per le spese di consulenza in alternativa in regime de minimis o nell'art. 18 del reg. GBER per le PMI e in regime de minimis per le MidCap;

14. di prevedere che per tutte le linee a seconda del regime di aiuto utilizzato:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- par.2 lettera c);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);

15. di prevedere che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:

- saranno trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- verrà attuata ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dell'avviso, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

16. di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale e successiva comunicazione in SANI2;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

17. di demandare:

- ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
 - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, degli Avvisi attuativi dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - i necessari atti contabili e amministrativi;
- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione degli Accordi di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;

18. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge